



N° PAP-00926-2021

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 24/06/2021 al 09/07/2021

L'incaricato della pubblicazione  
AMBROGIO RAFANI

# Comune di Terzigno

Citta' Metropolitana di Napoli

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90/2021 del 24/06/2021

**OGGETTO:** MISURE URGENTI E TEMPORANEE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA ED IL DISTANZIAMENTO TRA LE PERSONE IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGI

Il giorno 24/06/2021 alle ore 13:25, in Terzigno e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

FRANCESCO RANIERI  
GENNY FALCIANO  
MASSIMO ANNUNZIATA  
GIUSEPPE CAPUTO  
SABRINA CASTALDO  
VINCENZO GUERRIERO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
	A
P	
P	

Assiste: LUIGI ANNUNZIATA - Segretario  
Presiede: FRANCESCO RANIERI - Sindaco

Verificato il numero legale, FRANCESCO RANIERI - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

**Esito: Approvata con immediata esecutivita'**



**COMUNE DI TERZIGNO**  
Città Metropolitana di Napoli

**OGGETTO: MISURE URGENTI E TEMPORANEE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA ED IL DISTANZIAMENTO TRA LE PERSONE IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPROVAZIONE DISCIPLINA REGOLAMENTARE CON VALIDITÀ FINO AL 31 DICEMBRE 2021. ATTO DI INDIRIZZO.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI:**

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante ulteriori "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con particolare riferimento all'art.181, commi 1, 2, 3 e 4;

**VISTO** il D.P.C.M. 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** l'art. 9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, così come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed ulteriormente modificato dall'art. 30, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 22/03/2021, n. 41, il quale così recita testualmente:

"... 2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30



giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380....”;

**VISTO** il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, con riferimento all'art. 4 - attività dei servizi di ristorazione - e all'art. 10, di proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021;

**DATO ATTO** che:

- la norma sopra citata, oltre a disporre l'esonero dal pagamento del canone, contiene anche semplificazioni procedurali, in linea con l'intendimento di garantire il pieno rilancio delle attività che hanno subito notevoli danni economici a causa del rispetto delle stringenti prescrizioni imposte per contenere la diffusione del COVID-19;
- la condizione di stallo delle attività produttive in generale e di quelle correlate ai flussi turistici in particolare, richiede iniziative promozionali e di valorizzazione delle attività imprenditoriali stanziate sul territorio per minimizzare, il più possibile, gli effetti sull'economia delle misure di contenimento dell'epidemia, senza per questo retrocedere rispetto alla tutela del primario interesse della salute della popolazione;
- il riavvio delle differenti iniziative economiche in ambito locale, nel rispetto dei limiti di distanziamento sociale - condizione che riduce, a parità delle altre, la capacità produttiva degli operatori economici stanziati - rende dunque necessarie iniziative, straordinarie e temporanee, che supportino la ripresa;
- sotto questo specifico aspetto il già richiamato art. 1 del D.L. n. 33/2020, ai commi 14 e 15, ha testualmente statuito «14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16. 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ...»;
- dall'esame sistematico delle disposizioni richiamate emerge la volontà del legislatore di agevolare interventi regolativi dell'Amministrazione che, nel periodo di emergenza, è chiamata ad intervenire con provvedimenti che diano una risposta immediata alla domanda di spazio per attività di somministrazione; in particolare, l'art. 264, comma 2, del D.L. n. 34/2020 e la correlata modifica al D.P.R. n. 445/2000 - art. 75, commi 1 ed 1 bis -, razionalizzando un procedimento di verifica ex post sugli atti concessivi di benefici economici da rendersi sulla base di verifiche a campione, introduce

un modello di accelerazione nella formazione degli atti ampliativi delle facoltà del privato che avviene senza particolari formalità e sulla base delle auto-certificazioni previste dalla legge;

**CONSIDERATO** che sono destinatarie delle procedure semplificate di autorizzazione e dell'esonero dal pagamento tributario, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art.5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo pubblico, distinti in:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

**VISTO** l'art. 18, comma 3-bis, della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., così come aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. h), n. 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020, n. 120, il quale stabilisce espressamente che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui al comma 2 (i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi) e al comma 3 (i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare) della medesima legge, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 23.04.2021;

**CONSIDERATO** che:

- il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 impone l'urgente determinazione di misure finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività economiche in sicurezza;
- l'applicazione delle misure di distanziamento sociale, necessaria per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 costituisce elemento di criticità per la ripresa delle attività produttive e richiede l'introduzione di misure compensative volte ad incoraggiare le attività economiche, nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;
- è obiettivo di questa Amministrazione adottare misure di semplificazione a favore del sistema economico, duramente colpito dall'emergenza sanitaria in corso;
- l'orientamento delle disposizioni nazionali è quello di indirizzare lo svolgimento delle attività economiche il più possibile all'aperto, con particolare riferimento al settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, ;
- stante il perdurare dell'emergenza e dell'arrivo della stagione favorevole per l'utilizzo degli spazi all'aperto, risulta quindi necessario procedere senza alcun indugio all'adozione di misure mirate a favorire e disciplinare l'utilizzo degli spazi all'aperto;

**RITENUTO**, pertanto, di dover approvare, in conformità al succitato art. 9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n.137, così come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed ulteriormentemodificato dall'art. 30, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 22/03/2021, n. 41, nonché all'art. 264 del D.L.19/05/2020, n.

34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77, e all'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i., apposita disciplina regolamentare per le occupazioni di suolo pubblico, così come riportata nel dispositivo del presente deliberato;

**ATTESO** che, l'articolo 30, comma 1, lettera a) del D.L. n. 41/2021 (cd. Decreto "Sostegni"), convertito in Legge 69/2021 prevede l'esonero, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 287/1991, ed titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all'art.1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019, anche per il periodo fino a tutto dicembre 2021, oltre all'esonero già attribuito dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;

**Preso atto** del parere di regolarità tecnica formulato dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 151 del TUEL;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 48 sulle attribuzioni della Giunta;

Con votazione unanime resa in forma palese

## DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) **DI DARE ATTO** che:

- il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 impone l'urgente determinazione di misure finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività economiche in sicurezza;
- l'applicazione delle misure di distanziamento sociale, necessaria per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 costituisce elemento di criticità per la ripresa delle attività produttive e richiede l'introduzione di misure compensative volte ad incoraggiare le attività economiche, nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;
- è obiettivo di questa Amministrazione adottare misure di semplificazione a favore del sistema economico, duramente colpito dall'emergenza sanitaria in corso;
- l'orientamento delle disposizioni nazionali è quello di indirizzare lo svolgimento delle attività economiche il più possibile all'aperto, con particolare riferimento al settore della ristorazione e dei pubblici esercizi;
- stante il perdurare dell'emergenza e dell'arrivo della stagione favorevole per l'utilizzo degli spazi all'aperto, risulta quindi necessario procedere senza alcun indugio all'adozione di misure mirate a favorire e disciplinare l'utilizzo degli spazi all'aperto, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e dal regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria.

2) **DI APPROVARE**, in conformità all'art. 9-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n.137, così come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed ulteriormente modificato dall'art. 30, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 22/03/2021, n. 41, nonché all'art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77, e all'art. 18, comma 3-bis, della legge n.241/1990 e s.m.i., apposita disciplina regolamentare per le occupazioni di suolo pubblico, così come diseguito riportata:

- a) relativamente alle nuove istanze di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento di quelle precedentemente autorizzate, il richiedente dovrà presentare domanda al SUAP, mezzo pec all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.diterzigno.gov.it](mailto:protocollo@pec.comune.diterzigno.gov.it), con esonero dal pagamento

del relativo canone di occupazione sino al 31 dicembre 2021, come previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a) del D.L. n. 41/2021 (cd. Decreto "Sostegni"), convertito in Legge 69/2021;

b) la superficie massima occupabile deve essere parametrata agli spazi già utilizzati per le attività svolte, secondo quanto segue:

1. per occupazioni in ampliamento: la superficie da occupare non può essere superiore al 100% della superficie già autorizzata. È ammessa una occupazione superiore a questo limite a condizione che la superficie complessivamente impegnata all'esterno non superi il 100% della superficie interna destinata alla somministrazione. Il tutto previo parere del Comando di Polizia Locale;
2. per nuove occupazioni: la superficie da occupare non può essere superiore al 100% della superficie interna destinata alla somministrazione, previo parere del Comando di Polizia Locale (per superficie di somministrazione si intende l'area attrezzata per il consumo di alimenti o bevande compresa l'area occupata dai banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il cliente con esclusione dell'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione uffici, servizi);
3. restano fermi i limiti dettati dalla disciplina sanitaria circa il rapporto da garantire tra «utenza servita» e «spazi e servizi accessori» necessari ad uno svolgimento del servizio conforme alle norme, che possono portare a limiti restrittivi rispetto a quanto precisato ai punti precedenti;

c) per quanto attiene la tipologia di installazioni utilizzabili, e quindi assentibili, è consentita l'occupazione degli spazi pubblici unicamente per la posa di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni perché funzionali all'attività;

d) le tipologie di arredo devono essere improntate a criteri di semplicità, leggerezza, amovibilità e reversibilità, così che gli arredi possano essere rimossi alla conclusione del turno giornaliero di lavoro ove necessario, lasciando libero e fruibile per la collettività lo spazio pubblico;

e) lo spazio da concedere in occupazione deve essere quello immediatamente corrispondente, in proiezione, al fronte del locale interessato; in caso di insufficienza e/o impossibilità ad occupare detto spazio è possibile occupare lo spazio pubblico frontistante l'esercizio e posto immediatamente "al di là" della sede stradale;

f) le occupazioni "al di là" della sede stradale sono ammesse solo se la viabilità interessata è classificata «*Strada urbana di quartiere*» o «*Strada locale*» ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992, ovvero se con ordinanza dirigenziale la ridetta viabilità è chiusa al traffico;

g) l'ampiezza dell'area da concedere deve essere tale da lasciare al libero passaggio e alla fruizione pedonale una fascia di larghezza idonea a garantire la circolazione agevole delle persone con limitata od impedita capacità motoria; l'area occupata deve avere caratteristiche tali da preservare la funzione primaria degli spazi (aree destinate alla collettività);

h) l'occupazione degli spazi concessi non deve, in ogni caso, costituire pregiudizio alla fruibilità delle aree pubbliche di cui sono parte ed in particolare all'impiego degli arredi urbani installati a corredo dello spazio (pubblico) interessato;

i) l'occupazione non deve, in ogni caso, costituire ingombro tale da impedire l'accesso alle esistenti rampe per superamento delle barriere architettoniche o comunque ingombro per l'accesso agli immobili frontistanti dalla pubblica via;

j) l'occupazione deve essere tale da non compromettere le piantumazioni a verdi esistenti negli spazi pubblici;

k) con riferimento al rapporto con la disciplina di sicurezza per il traffico pedonale e veicolare, le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei «*triangoli di visibilità delle intersezioni*», di cui all'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992;

l) nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

**3) DI STABILIRE** altresì che:

- a) in tutti i casi di formalizzazione di domanda, i procedimenti correlati hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi riconducibili a quelle di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n.160/2010 e non richiedono particolari formalità istruttoria anche ai sensi per gli effetti dell'art. 264, comma 2, del D.L. n. 34/2020, che modifica le previsioni di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) la richiesta deve essere inoltrata dall'esercente allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e per conoscenza alla Polizia Municipale e all'Ufficio Tributi;
- c) resta ferma la possibilità, per gli organi di vigilanza e di controllo, di prescrivere immediati adeguamenti e riduzioni delle aree occupate in ampliamento o per le quali sia stata reiterata la richiesta di autorizzazione, laddove si ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza e, in caso di inottemperanza, di revocare il titolo così come perfezionatosi;
- d) resta fermo che l'esercizio delle attività dovrà avvenire secondo modalità conformi alla disciplina generale afferente l'occupazione nonché in osservanza delle disposizioni di carattere igienico - sanitario e previa acquisizione delle corrispondenti autorizzazioni sanitarie, se dovute;
- e) resta infine ferma la possibilità per gli esercenti che abbiano già presentato domanda di occupazione di suolo pubblico, allo stato non ancora esaminata, di ripresentare al SUAP la medesima domanda, avendo cura di adeguarne i contenuti alla disciplina intervenuta, così fruendo della procedura semplificata nei termini sopra precisati.

**4) DI PRECISARE** che le misure urgenti e temporanee approvate con il presente atto in materia di occupazione suolo pubblico da parte di pubblici esercizi e dirette a favorire il distanziamento tra le persone in attuazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trovano applicazione sempre che sia rispettata la disciplina regolamentare che con il presente atto viene approvata.

**5) DI DARE ATTO** che l'articolo 30, comma 1, lettera a) del D.L. n. 41/2021 (cd. Decreto "Sostegni"), convertito in Legge 69/2021 prevede l'esonero, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 287/1991, ed titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all'art.1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019, anche per il periodo fino a tutto dicembre 2021, oltre all'esonero già attribuito dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;

**6) DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, stante la necessità di approvare, a seguito dell'arrivo della stagione favorevole per l'utilizzo degli spazi all'aperto e della ripresa delle attività degli esercizi pubblici, nonché ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, apposita disciplina a riguardo, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.





# Comune di Terzigno

Citta' Metropolitana di Napoli

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** MISURE URGENTI E TEMPORANEE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA ED IL DISTANZIAMENTO TRA LE PERSONE IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGI

Il Dirigente del SERVIZIO 5 LAVORI PUBBLICI E PAESAGGISTICA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Terzigno, 21/06/2021





# Comune di Terzigno

Citta' Metropolitana di Napoli

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** MISURE URGENTI E TEMPORANEE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA ED IL DISTANZIAMENTO TRA LE PERSONE IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGI

Il Dirigente del SERVIZIO 3 SERVIZI FINANZIARI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile

Note:

Terzigno, 24/06/2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco  
FRANCESCO RANIERI

Segretario  
LUIGI ANNUNZIATA

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Terzigno, 24/06/2021

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 24/06/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 90/2021 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Terzigno, lì \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

---

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.